



PROVINCIA DI UDINE

UFFICIO CONTROLLO IMPIANTI TERMICI

Testo modificato dalla Giunta Provinciale nella seduta del
d'ordine.

con delibera n.

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE E DELLO STATO DI ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PRESENTI NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI UDINE

(Adempimenti connessi all'attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10 disciplinata dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 modificato ed integrato dal D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 e dal D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192)

INDICE

Art. 1 - Premessa	pag. 3
Art. 2 - Trasmissione del rapporto di controllo tecnico e della scheda identificativa dell'impianto	pag. 3
Art. 3 - Requisiti per i verificatori	pag. 4
Art. 4 - Procedure per l'effettuazione delle verifiche	pag. 4
Art. 5 - Operazioni di controllo e parametri di riferimento	pag. 7
Art. 6 - Ulteriori adempimenti connessi ai controlli a campione e/o d'ufficio	pag. 7
Art. 7 - Clausola di conciliazione	pag. 7
Art. 8 - Sanzioni Amministrative	pag. 8

Articolo 1

Premessa

Il presente Regolamento disciplina le attività a carico dell'Ente necessarie ad accertare l'effettivo stato di manutenzione, di esercizio, nonché del rendimento di combustione degli impianti termici in attuazione dell'art. 11, commi 18 e 20, del D.P.R. n. 412/93, modificato dal D.P.R. n. 551/99 e dal D. Lgs. n. 192/05.

Sono soggetti alle operazioni di manutenzione e di controllo tutti gli impianti termici superiori a 4 kW individuali o centralizzati, destinati alla climatizzazione invernale ed estiva degli ambienti e/o produzione di acqua calda sanitaria, con esclusione degli impianti inseriti in cicli di processo e degli apparecchi singoli quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari quando la somma della potenza nominale del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è inferiore a 15 kW.

Non sono soggetti agli adempimenti connessi all'attuazione delle leggi vigenti generatori di calore alimentati a combustibili non convenzionali, le cui caratteristiche non rientrino in quelle dei combustibili liquidi, gassosi o solidi comunemente commercializzati.

Articolo 2

Trasmissione del rapporto di controllo tecnico e della scheda identificativa dell'impianto termico

Il "rapporto di controllo tecnico" deve essere trasmesso all'Organo preposto secondo le scadenze previste delle norme di legge. Il rapporto deve essere compilato, timbrato e firmato dal terzo responsabile o dall'operatore e sottoscritto per presa visione dal responsabile dell'impianto e annesso allo stesso modello anche "l'assunzione di responsabilità", che dovrà essere timbrata e firmata dal terzo responsabile o dall'operatore.

Il catasto degli impianti termici esistenti viene costituito tramite l'elenco dei clienti delle società distributrici di combustibile.

Il catasto degli impianti termici nuovi o ristrutturati avviene tramite la compilazione da parte dei responsabili dell'esercizio e della manutenzione o dalla ditta installatrice dell'apposita scheda allegata al Decreto Ministeriale del 17 marzo 2003, pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 86 del 12 aprile 2003.

I dati contenuti sulla scheda anzidetta vengono trasmessi dalle Ditte manutentrici all'Ente via Internet.

Ad ogni generatore di calore viene assegnato un apposito codice identificativo che viene comunicato al titolare dell'impianto a seguito della trasmissione all'Ente del rapporto di controllo tecnico.

Ai generatori di calore, non segnalati tramite l'apposita scheda, il codice identificativo verrà assegnato a seguito della prima visita di controllo, da eseguirsi nei tempi stabiliti dall'Ente.

Articolo 3

Vista l'importanza dei compiti assegnati, i verificatori degli impianti termici devono possedere, almeno, gli stessi requisiti tecnico-professionali che sono richiesti dalla Legge 46/90 al responsabile tecnico della ditta di manutenzione (cioè al controllato); in particolare:

- a) Laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;
- b) Oppure diploma di scuola superiore a indirizzo tecnico conseguito presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, o in possesso di abilitazione professionale nel settore specifico, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno continuo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore (o di collaborazione tecnica continua nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari);
- c) Oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore (o di collaborazione tecnica continua nell'ambito dell'impresa artigiana da parte del titolare, dei soci o dei familiari);
- d) Oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della Legge 46/90.
- e) Oppure, superare un corso di riqualificazione professionale della durata di 100-150 ore del settore specifico e riconosciuto dall'Ente.
- f) In generale l'incarico di verificatore può essere riconosciuto dall'Ente a tutti i soggetti in possesso dell'attestato dei corsi per "Verificatori di Impianti Termici" tenuti dall'ENEA.

L'affidamento dei controlli ai soggetti terzi sopra elencati deve avvenire in ogni caso nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti all'art. 14 del D.P.R. 551/99; l'assegnazione dell'incarico a professionisti esterni avverrà tramite sottoscrizione di apposito disciplinare d'incarico contenente le condizioni generali e particolari cui deve sottostare il professionista.

Articolo 4

Procedure per l'effettuazione delle verifiche

L'Ente provvede all'accertamento di tutti i rapporti di controllo tecnico ed annualmente effettua le ispezioni presso gli utenti finali ai fini di riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni trasmesse per circa il 5% degli impianti nel territorio provinciale, a partire da quelli per i quali non sia pervenuta alcuna dichiarazione.

Gli accertamenti e le ispezioni predette sono finanziate mediante versamenti corrisposti all'Ente da tutti i soggetti contestualmente alla trasmissione delle dichiarazioni che devono essere conformi all'allegato G o F del D.Lgs. 192/05. Per gli impianti con potenza nominale del generatore di calore uguale o inferiore a 35 kW deve essere inviato il modello G, per gli altri impianti il modello F.

I modelli sono trasmessi, all'Organo preposto, tramite apposito sistema informatico standardizzato entro quarantacinque giorni naturali e consecutivi dalla data in cui la Ditta manuttrice effettua il controllo del rendimento di combustione del generatore di calore.

Il modello G deve essere trasmesso all'Ente con scadenza quadriennale e l'allegato F con scadenza biennale.

Gli oneri per gli accertamenti e le ispezioni previste dal D.P.R. 551/99 e D.Lgs. 311/06 vengono

versati all'organo preposto direttamente dalle ditte manutentrici o terze responsabili.

Il pagamento dell'onere previsto viene effettuato tramite un apposito contrassegno, denominato "BOLLINO" che viene applicato dall'operatore della ditta manutentrici sulla copia del rapporto di controllo tecnico che rilascia al cliente.

I manutentori convenzionati sono segnalati in un elenco che viene costantemente aggiornato: le ditte devono possedere i requisiti previsti dalla norma L. 46/90.

Il manutentore convenzionato oltre a svolgere le ordinarie attività di manutenzione e controllo stabilite dalle norme vigenti si incarica di assolvere a tutte le formalità necessarie all'autodichiarazione dell'impianto: in particolare deve provvedere all'applicazione del bollino (contraddistinto da un codice) sul rapporto di controllo tecnico rilasciato al cliente e all'invio telematico all'UCIT del rapporto di controllo tecnico.

I contrassegni saranno ritirati dal legale rappresentante della ditta manutentrici presso la sede dell'UCIT S.r.l. munito di un documento di riconoscimento o, se il ritiro viene effettuato da un'altra persona, con una delega scritta del legale rappresentante.

Alla ditta manutentrici l'UCIT emetterà regolare fattura d'importo pari al valore complessivo del numero di contrassegni richiesti, le ditte manutentrici provvederanno ad addebitare all'utente il costo del bollino in occasione della prova del rendimento di combustione del generatore di calore. I bollini non potranno essere commerciabili.

I contrassegni saranno prodotti a cura dell'UCIT ed avranno validità per il periodo di tempo riportato sul contrassegno stesso.

Il valore del bollino da applicare sul rapporto di controllo tecnico è rapportato sia alla potenzialità del generatore di calore installato sia al numero dei generatori di calore presenti nello stesso locale tecnico o edificio.

Il costo dei bollini è stabilito da apposite delibere adottate in tal senso dagli Enti preposti.

La data e l'ora della visita di controllo viene comunicata all'occupante o proprietario dell'unità immobiliare e nel caso di impianto condominiale all'amministratore o proprietario dello stabile in cui è installato l'impianto tramite Raccomandata con Avviso di Ricevimento e con un preavviso di almeno 30 giorni; s'intende a carico dei suddetti la convocazione dell'eventuale responsabile dell'esercizio e della manutenzione o suo delegato.

Ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.P.R. 412/93, nel caso di richiesta, da parte dell'utente, di verifica dell'impianto termico, allo stesso viene applicata la tariffa relativa al controllo d'ufficio in base alla potenzialità dell'impianto; la tariffa deve essere anticipata all'Ente.

La richiesta di verifica della sola temperatura ambiente dell'unità immobiliare di competenza del richiedente, comporta l'applicazione della tariffa relativa al controllo d'ufficio per impianto inferiore ai 35 kW; la tariffa deve essere anticipata all'Ente.

Qualora, per i controlli richiesti ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.P.R. 412/93, non si potesse effettuare la verifica a causa del richiedente, al medesimo sarà trattenuto il 50% della tariffa anticipata.

In sede di verifica deve sempre essere disponibile il libretto d'impianto o di centrale.

Nel caso la verifica non potesse essere effettuata per causa imputabile al soggetto

preavvisato, essa sarà ripetuta previo ulteriore preavviso e allo stesso soggetto sarà richiesto un rimborso aggiuntivo pari al 50% della tariffa prevista per l'effettuazione del controllo dell'impianto per le diverse potenze.

Nel caso in cui la verifica non possa aver luogo per giustificati gravi motivi nessun onere aggiuntivo sarà richiesto all'utente.

Qualora non sia permesso l'accesso al domicilio, cioè nel locale in cui è installato l'impianto termico, s'inviterà il dissenziente a consentire l'ispezione avvertendolo della responsabilità penale per il reato di cui all'art. 340 c.p. (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità) cui va incontro ove persista nel suo rifiuto e inoltre, previa richiesta dell'Ente, l'azienda distributrice del gas sospenderà l'erogazione visto il rifiuto di accesso all'impianto termico; un tanto ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D.Lgs. 164/00.

La diffida sarà inoltrata al soggetto dissenziente tramite il Sindaco del Comune in cui è installato l'impianto termico.

In caso di controllo con esito positivo, i risultati della verifica sono riportati sull'apposito rapporto di prova, redatto in triplice copia. Una copia viene rilasciata al soggetto responsabile dell'impianto che deve sottoscriverla e la stessa costituirà un documento valido per comprovare che l'impianto è conforme alle norme vigenti.

In caso di controllo con esito negativo sul rapporto di prova sono riportate le ragioni che hanno determinato l'esito negativo del controllo stesso indicando specificatamente tutti i parametri che siano risultati non conformi. Delle tre copie in cui viene redatto il rapporto, una è rilasciata al responsabile dell'impianto che la deve sottoscrivere.

A questi sarà data la possibilità di regolarizzare la propria posizione, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della visita mediante l'invio, tramite Raccomandata A.R., all'Ente di idonea documentazione comprovante l'adeguamento dell'impianto termico alle normative vigenti; tale facoltà sarà riservata esclusivamente per vizi formali e non viceversa per situazioni di pericolo o di condizioni impiantistiche non conformi ai parametri di legge.

Qualora, a seguito della documentazione rilasciata, si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, non si procederà alla visita di controllo né sarà richiesto alcun onere aggiuntivo all'utente.

Qualora si rilevino condizioni impiantistiche non conformi alle norme di legge (non vizi formali), al responsabile, comunque, sarà data la possibilità di adeguare l'impianto nei termini temporali che saranno stabiliti dall'Ente preposto; di un tanto l'utente sarà informato tramite lettera raccomandata. L'utente deve informare l'Organo preposto dell'avvenuto adeguamento a mezzo Raccomandata A.R. entro il termine previsto.

L'Ente effettuerà ulteriori controlli per accertarne la conformità; gli oneri relativi saranno anticipati dall'utente nelle misure stabilite per le diverse fasce di potenza dell'impianto termico maggiorate del 30%. Il tagliando di c/c postale (o altra ricevuta) comprovante il versamento della somma dovuta per l'esecuzione del secondo controllo dovrà essere inviato all'Ente unitamente alla suddetta Raccomandata A.R.

Al responsabile dell'impianto che non avrà provveduto agli adempimenti che si rendono necessari per riportare l'impianto alle norme vigenti, saranno comminate le sanzioni amministrative di cui all'art. 34, comma 5, della Legge 10/91 tramite notifica di un "verbale di accertamento", nel contempo, il verificatore potrà richiedere la disattivazione dell'impianto da

disporsi con apposito atto da parte dell'Autorità competente così come previsto dal presente regolamento.

Articolo 5

Operazioni di controllo e parametri di riferimento

Le verifiche di cui all'art. 1 sono effettuate da tecnici dipendenti dell'Organo preposto o da soggetti terzi da questo incaricati che sono abilitati a redigere e notificare verbali di accertamento di violazioni.

Il verificatore, che dovrà avere libero accesso agli impianti, controlla i medesimi secondo le metodologie stabilite dalle norme UNI 10389. Gli elementi da sottoporre a verifica periodica di controllo saranno quelli riportati su "libretto di centrale" o sul "libretto di impianto" di cui all'art. 11, comma 9, del D.P.R. 412/93 e successive modifiche; in particolare le misurazioni in opera del rendimento di combustione del generatore di calore.

Di quanto sopra sarà dato atto previa compilazione del "Rapporto di prova" che dovrà essere sottoscritto dal verificatore e dal responsabile dell'impianto o suo delegato in triplice copia, una delle quali sarà consegnata al responsabile dell'impianto che ne curerà la conservazione assieme al libretto di centrale o di impianto.

Articolo 6

Ulteriori adempimenti connessi ai controlli a campione e/o d'ufficio

In presenza di situazioni di grave pericolosità, il verificatore può richiedere la disattivazione dell'impianto da disporsi con apposito atto da parte dell'autorità competente. Inoltre:

- Nel caso in cui, durante le operazioni di verifica, fosse riscontrata la presenza di uno o più generatori di calore non dichiarati, il verificatore potrà procedere all'accertamento e registrazione sul "Rapporto di prova". Per ciascuno di questi generatori, sui quali comunque dovranno essere consentiti ed effettuati i controlli di rito, i responsabili dell'impianto dovranno corrispondere, a titolo di rimborso, le somme previste dalle apposite deliberazioni adottate in tal senso dal Consiglio Provinciale e/o dalla Giunta Provinciale a seconda delle competenze.
- Nel caso in cui, durante le operazioni di verifica, fosse accertata la presenza di irregolarità non specificatamente riguardanti le verifiche in corso, le stesse saranno registrate sul "Rapporto di prova" e successivamente saranno oggetto di specifica segnalazione agli Organi competenti. Qualora il responsabile dell'impianto si rifiutasse di apporre la firma sul Rapporto, si procederà all'annotazione sul Rapporto stesso, se ritenuto necessario, della motivazione del rifiuto che comunque sarà consegnato o successivamente notificato all'interessato, dandone comunicazione agli Enti Competenti.

Articolo 7

Clausola di conciliazione

Al fine di risolvere le controversie che dovessero insorgere con le Ditte manutentrici o gli utenti finali circa l'interpretazione e l'applicazione del presente regolamento o delle disposizioni vigenti,

l'Ente potrà, in prima istanza, avviare il tentativo di conciliazione secondo le procedure definite nel Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Udine.

Articolo 8

Sanzioni amministrative

Le sanzioni saranno comminate ai sensi dell'art. 34, comma 5, Legge 9 gennaio 1991, n. 10 e sulla base della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazione.